REPERTORIO N. Fascicolo n.

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**Atto in forma pubblica amministrativa, redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023.**

**Convenzione ex art. 26 L. n. 488/1999 e art.1 comma 499 L. n.208/2015 per l' affidamento del servizio di manutenzione e controllo dei dispositivi attivi e passivi antincendio ubicati negli immobili di proprietà o in uso a pubbliche amministrazioni ed enti non sanitari del territorio della Regione Lombardia, in collaborazione con la Provincia di Brescia, in qualità di Soggetti Aggregatori, mediante convenzione ex art. 26 l. n.488/1999, suddivisa in lotti, per la durata di 36 mesi: LOTTO XXXXX – XXXXXX CIG XXX.**

**Importo contrattuale: ..... oltre IVA.**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ in Milano, nel Palazzo della Città metropolitana, Via Vivaio n. 1, avanti a me, Dott. Antonio Sebastiano Purcaro, Segretario Generale della Città metropolitana di Milano, Ufficiale Rogante ai sensi dell'art. 97 - comma 4 - lett. c - T.U. del 18 agosto 2000, n. 267 - sono presenti:

a) Dott. ..... nella sua qualità di Direttore del Dipartimento Appalti e contratti, in rappresentanza della Città metropolitana di Milano, con sede legale in Milano, e domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Vivaio n. 1, cap. 20122, pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it - Codice Fiscale e Partita IVA n. 08911820960, ai sensi dell'art. 107 - comma 3 - lett. c. - T.U. del 18 agosto 2000, n. 267;

b) il Sig. ..... nella sua qualità Legale Rappresentante/Procuratore speciale, in forza di atto di conferimento poteri, autenticato in data…dal Dott. …, Notaio in…iscritto al ruolo del collegio Notarile di…della Società, qui di seguito denominata per brevità anche Impresa o Società, "....., con sede legale in… (), Via…C.A.P. …Codice Fiscale e Partita IVA…, come risulta dal "Documento di verifica di autocertificazione" n. P V..... del ..... della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ....., acquisito dal sito di InfoCamere, denominato "VerifichePA", documento che le parti mi dispensano dall'allegare al presente contratto.

(IN CASO DI RTI) il Sig. _____, nato a _____ (_____) il giorno _____, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Delegato e Legale Rappresentante di _____, con sede legale in _____, via _____ n. _____, partita i.v.a. e Codice Fiscale n. _____, Impresa mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, di seguito, per brevità, denominato Raggruppamento, costituito con atto Rep. n° _____ e Racc. n° _____ del Dott. _____, Notaio in _____, Registrato a _____il _____, fra:

- _____, mandataria, con sede legale in Milano, via _____n. _____, partita i.v.a. n. _____, come risulta dal "Documento di verifica di autocertificazione" n. _____ del _____ della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di _____, acquisito dal sito di InfoCamere, denominato "VerifichePA", documento che le parti mi dispensano dall'allegare al presente contratto ,

- _____ , mandante, con sede legale in _____, via _____n. _____, partita i.v.a. e codice fiscale n. _____, come risulta dal "Documento di verifica di autocertificazione" n. _____ del _____ della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di _____, acquisito dal sito di InfoCamere, denominato "VerifichePA", documento che le parti mi dispensano dall'allegare al presente contratto.

Della personale identità di detti comparenti sono certo, tramite conoscenza diretta per ..... e tramite Carta d'Identità ..... relativamente al Sig. ....., d'ora innanzi chiamata, per brevità, anche solo Fornitore. Non sono presenti testimoni non sussistendone la necessità ai sensi dell'art. 48 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89, testo vigente.

PREMESSO CHE

1. La Città metropolitana di Milano è uno dei Soggetti aggregatori di cui all'art. 9, comma 2, D.L. n. 66/2014, conv. in L. n. 89/2014, come definito con Delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione (A.n.a.c.) n. 241 del 24 giugno 2026.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 499, L. n. 208/2015 "*i Soggetti Aggregatori di cui al presente comma possono stipulare per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la Regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il d.p.c.m. di cui al comma 3*".

3. Con D.P.C.M dell'11 febbraio 2026 ( pubblicato sulla G.U. Serie Generale

n.88 del 16 aprile 2026) sono state individuate, da ultimo, le categorie merceologiche e le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali e regionali, gli enti del SSN, nonché gli enti locali, devono ricorrere a Consip o ad altro Soggetto Aggregatore.

4. La Città metropolitana di Milano, in attuazione di quanto sopra e nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha espletato una gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs.36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, suddivisa in 5 Lotti prestazionali finalizzata alla stipula di una Convenzione avente ad oggetto la prestazione di alcuni dei servizi ricompresi nella categoria manutenzione immobili di cui al D.P.C.M. summenzionato e, in particolare, il servizio di manutenzione e di controllo dei dispositivi attivi e passivi antincendio ubicati negli edifici e sedi istituzionali delle amministrazioni e degli enti non sanitari del territorio della Lombardia, cui possono aderire tutte le amministrazioni/enti aventi sede nel territorio della Regione medesima, fatta eccezione per quelli sanitari. Al riguardo la procedura aperta è stata indetta con Determinazione Dirigenziale Racc. Gen. ..... dal Direttore del Dipartimento Appalti e Contratti.

5. L'Operatore economico NOME con sede legale in……. CF/P. IVA…… ( qui di seguito anche solo FORNITORE) di cui in epigrafe è risultato aggiudicatario del Lotto ..... con determinazione dirigenziale del ....., esecutiva ..... del Direttore del Dipartimento Appalti e Contratti e per l'effetto il Fornitore ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a erogare detto servizio e a eseguire gli Ordinativi di Fornitura (d'ora innanzi "OF") e gli Ordinativi Aggiuntivi di Fornitura ( d'ra innanzi

"OAF") emessi dalle Amministrazioni contraenti alle condizioni, modalità e termini così come definiti di seguito.

6. che in data ..... si è proceduto alla comunicazione di cui all'art. 90 comma 1 lett. b) o c) del D. Lgs. n. 36/2023;

7. Il Fornitore, ai fini della presente stipula, ha presentato la documentazione richiesta che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva e la polizza assicurativa. Tutte le spese, le imposte e le tasse conseguenza di questo atto, sono liquidate a carico del Fornitore per Euro ..... ed il relativo pagamento è stato effettuato, come risulta dal provvisorio di entrata n. ....., restando a carico della Stazione Appaltante la certificazione delle spese sostenute.

8. che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione, di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e all'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2023;

9. (SOLO NEL CASO DI ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST DELLE PREFETTURE) che in data _____, è stato verificato sul sito istituzionale della Prefettura di _____ che "_____" è iscritta nell'elenco (acquisito al Protocollo della Città metropolitana di Milano con il n.____/___) di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa , di cui all'art. 1, comma 52 della Legge 190/2012, che, ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis della medesima legge, tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attivita' diverse da quelle per le quali essa e' stata disposta.

- che in data ……. è stato verificato mediante consultazione sul sito istituzionale della Prefettura di ……. che è in corso il rinnovo della iscrizione della ditta "……" nell'elenco (acquisito al Protocollo della Città metropolitana di Milano con il n. ……..) di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52 della Legge 190/2012, che, ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis della medesima legge, tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta. Infatti, secondo quanto disposto dalla Circolare Ministeriale n.11001/119/12 del 14 agosto 2013, nel caso in cui gli accertamenti antimafia si protraggano oltre la data di validità dell'iscrizione nella white list, essa mantiene la propria efficacia e la Prefettura competente provvede a dare conto di ciò nell' apposita voce "Aggiornamento in corso";

- che in data……. sono state acquisite dal sito della Banca Dati Nazionale unica della documentazione antimafia, di cui all'art. 96 del D. Lgs. 159/2011, (PR_....._Ingresso_..... acquisito al Protocollo della Città metropolitana con il n……./2025) la Informazione Liberatoria Provvisoria ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.L. 16/07/2020 n.76, a carico della ditta ……. e dei soggetti, di cui all'art. 85 del medesimo decreto legislativo e dei relativi familiari conviventi;

- che in data …. è stato richiesto alla Prefettura competente, mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di cui all'art. 96 del D. Lgs. n.159/2011 (PR_Ingresso_.....

acquisito al Protocollo dell'Ente con il n. /2025) il rilascio delle Comunicazioni antimafia, di cui all'art. 84, comma 2, del D. Lgs. 159/2011, nei confronti dell'Impresa ….. Codice Fiscale e Partita IVA …… e dei soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto legislativo;

- che si procede, ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis del D. Lgs. 159/2011, alla stipulazione, sotto riserva di legge, del presente contratto, in assenza della comunicazione antimafia, di cui all'art. 84 comma 2 del D. Lgs. 159/2011, sulla base della avvenuta acquisizione di apposite dichiarazioni sottoscritte con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali i soggetti sottoposti alla verifica antimafia, di cui all'art. 85 del D Lgs. 159/2011, hanno attestato che nei loro confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del citato Decreto legislativo, in considerazione del decorso del termine, di cui all'art. 88 comma 4 del D. Lgs. 159/2011, senza riscontro da parte della Prefettura competente

- che in data … è stato richiesto alla Prefettura competente, mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di cui all'art. 96 del D. Lgs. n. 159/2011 (PR_Ingresso_... acquisito al protocollo della Città metropolitana di Milano con n…) il rilascio delle Informazioni antimafia, di cui all'art. 84, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011, nei confronti dell'Impresa "…" e dei soggetti, di cui all'art. 85 del medesimo decreto legislativo e dei relativi familiari conviventi;

- che si procede alla stipulazione, sotto riserva di legge, del presente contratto, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n.59/2011, in considerazione del decorso del termine di trenta giorni, di cui al comma 2, primo periodo del citato articolo, dalla richiesta, effettuata il ……, mediante

consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di cui all'art. 96 del D. Lgs. n.159/2011, di rilascio, da parte della Prefettura competente, delle informazioni antimafia, di cui all'art. 91 del D. Lgs. 159/11, a carico della Impresa … e dei soggetti, di cui all'art. 85 del medesimo decreto legislativo e dei relativi familiari conviventi

10. che si procede alla stipulazione, sotto riserva di legge, del presente contratto, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, in considerazione del decorso del termine di trenta giorni, di cui al comma 2, primo periodo del citato articolo, dalla richiesta, effettuata ..... mediante consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di cui all'art. 96 del D.Lgs. 159/2011 di rilascio, da parte della Prefettura competente, delle informazioni antimafia, di cui all'art. 91 del D. Lgs. 159/11, a carico della Impresa ..... e dei soggetti, di cui all'art. 85 del medesimo decreto legislativo e dei relativi familiari conviventi;

11. che, in riferimento al divieto previsto dall'art. 53, comma 16 - ter del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42 della Legge n. 190/2012, il Fornitore ..... ha dichiarato con propria nota trasmessa via pec, acquisita dalla Città metropolitana di Milano ..... di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della Città metropolitana di Milano, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

12. I singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le amministrazioni/enti contraenti e il Fornitore, attraverso l'emissione di OF,

secondo le modalità e i termini descritti di seguito, nei quali quindi saranno specificati i servizi e il relativo ammontare.

13. L'obbligo del Fornitore di prestare il relativo servizio sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile indicato nel disciplinare di gara, secondo le modalità e i termini disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, nonché in riferimento ai prezzi di aggiudicazione.

14. Dalla presente Convenzione non derivano obbligazioni in capo al Soggetto Aggregatore (SA) nei confronti del Fornitore, considerato che la stessa individua i soggetti legittimati ad aderirvi, disciplina il relativo iter di adesione, nonché le condizioni generali dei contratti che verranno conclusi dalle singole Amministrazioni/Enti con l'emissione degli OF.

15. La Città metropolitana di Milano non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni contraenti; parimenti ciascuna di esse potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli OF da ciascuna emessi.

16. La presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

17. Ai fini del rispetto dell'art.10 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono state acquisite agli atti n……../….. le dichiarazioni rese dalla società contraente in ordine al Titolare effettivo ed in ordine all'assenza di conflitto di interessi e di incompatibilità;

Tutto ciò premesso, le parti

**STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE**:

1) Le premesse, gli atti e i documenti, sia quelli allegati che quelli dallo stesso

richiamati e non materialmente allegati, nonché l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica, il Capitolato Tecnico e il Disciplinare di gara e i loro relativi allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) La Città metropolitana di Milano affida al qui presente ed accettante Fornitore, sempre a nome e per conto della società rappresentata

LA CONVENZIONE

ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/1999 e art.1, comma 499, Legge n. 208/2015, per l'Affidamento dei servizi di manutenzione e di controllo dei dispositivi attivi e passivi antincendio ubicati begli edifici istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti non sanitari del territorio della Regione Lombardia, suddivisa in cinque lotti, per la durata di 36 mesi: Lotto ……. CIG …….., alla società …… con sede a ……. Via …….Codice Fiscale e Partita IVA ……., da eseguirsi in conformità alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e relative Appendici, all'Elenco dei Prezzi e dei Corrispettivi dei servizi, alla Determinazione dirigenziale R.G. n. ….., all'Offerta tecnica ed all'Offerta economica e relativi allegati, documenti tutti che le parti contraenti dichiarano di ben conoscere e di accettare in ogni loro parte.

Tutti i suddetti documenti rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati. Per tutto quanto non espressamente previsto nella documentazione sopra esposta e nel D.lgs. n. 36/2023, alla stipula del presente contratto si applicano le disposizioni del Codice civile;

3) L'importo complessivo della presente Convenzione ammonta ad Euro ……...= (diconsi Euro ……. e centesimi ….) IVA esclusa ed oneri per la

sicurezza inclusi.

**Art. 1- Definizioni generali e definizioni tecniche**

I termini indicati nella presente Convenzione hanno il significato di seguito specificato:

**SA**: il Soggetto aggregatore - in questo caso la CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (di seguito per brevità SA) – che agisce in qualità di SA ex Delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione (A.n.a.c.) n. 241 del 24 giugno 2026 e ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 499, L. 208/2015 e dell'art. 9, comma 2, D.L. n. 66/14 convertito in L. n. 89/2014 per conto di Amministrazioni/Enti non sanitari del territorio della Lombardia, quali a titolo meramente esemplificativo: Camere di Commercio, Comuni, Unioni di Comuni, Province, Società a totale partecipazione pubblica;

**Amministrazioni o Enti**: le Amministrazioni che – sulla base della normativa vigente – sono legittimate ad utilizzare la Convenzione, in particolare le Pubbliche Amministrazioni definite dall'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, come richiamato dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché i soggetti che ai sensi della normativa vigente (es.: i soggetti di cui all'art. 2, comma 573, Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, Legge n. 289/2002), sono legittimati ad utilizzare la Convenzione;

**PA/Amministrazione/i Contraente/i**: la/e Amministrazione/i abilitate ad effettuare le Richieste Preliminari di Fornitura, gli OF ed eventuali OAF, le quali utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

**Data di Attivazione**: la data a partire dalla quale le Amministrazioni o Enti possono utilizzare la Convenzione;

**Data di presa in consegna dei beni o Data di Avvio del Servizio**: data di

sottoscrizione, in contraddittorio tra Amministrazione contraente e Fornitore, del Verbale di Presa in Consegna. A partire da tale data - che coincide con la data di Avvio del Servizio – il Fornitore prende in carico i beni (impianti) per l'esecuzione dei servizi;

**Convenzione**: la Convenzione stipulata tra la Città metropolitana di Milano e il Fornitore, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

**Fornitore/fornitore**: l'operatore economico risultato aggiudicatario che, conseguentemente, sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a prestare i servizi ivi previsti;

**Immobile/i**: gli edifici e sedi istituzionali che contengono gli impianti (dispositivi antincendio attivi e passivi) oggetto del servizio;

**Richiesta Preliminare Fornitura (RPF**): definita all'art. 3.1 del Capitolato;

**Sopralluogo**: definita all'art. 3.2 del Capitolato;

**Il Piano Dettagliato del Servizio (PDS):** definita all'art. 3.3 del Capitolato;

**Ordinativo Fornitura (OF):** di seguito definita all'art. 3.9 del Capitolato;

**Verbale di Consegna**: definito all'art. 3.10.2 del Capitolato;

**Ordine Aggiuntivo di Fornitura (OAF**): di seguito definito all'art. 3.11 del Capitolato;

**Canone**: corrispettivo economico con cui è remunerata la prestazione dei Servizi oggetto del presente affidamento. L'importo del canone annuo è determinato in funzione di quanto definito all'art. 11.1 del capitolato, dei prezzi offerti in fase di gara e di quanto specificato nel PDS;

**Extra Canone**: corrispettivo economico con cui è remunerata la prestazione non compresa nel canone dei Servizi oggetto del presente affidamento. L'importo extra Canone è determinato in funzione di quanto definito all'art.

11.3 del capitolato, dei prezzi offerti in fase di gara e di quanto specificato nel PDS;

**Giorni lavorativi**: s'intendono giorni lavorativi esclusi sabato, domenica e festivi;

**Sito**: il profilo del committente, ovvero lo spazio web dedicato indicato dalla Città metropolitana di Milano per l'adesione alla Convenzione.

**Art. 2 - Oggetto della convenzione**

1. La presente Convenzione ha ad oggetto l'affidamento dei Servizi di seguito specificati.

A) Servizi Gestionali (di Governo) della Convenzione

A1 - Pianificazione e programmazione delle attività

A2 - Gestione ordini di Attività a Richiesta

A3 - Gestione del Call center

B) Servizi Operativi (tutti i servizi da manutenzione e controllo periodico dei dispositivi antincendio come indicati nell'art. 4 e successivi del Capitolato Tecnico ubicati negli edifici scolastici e sedi istituzionali delle amministrazioni e degli enti non sanitari del territorio regionale, aderenti come meglio dettagliato nel Capitolato Tecnico).

2. Il servizio manutenzione antincendio è articolato nelle diverse attività di cui all'art. 4 del Capitolato;

3. Tutte le attività sono remunerate attraverso il pagamento di un corrispettivo a canone e di un corrispettivo extra canone di cui al successivo art. 10. In particolare i Servizi Operativi di cui al suddetto punto B) sono erogati a fronte del pagamento di un Canone e/o di eventuali corrispettivi Extra Canone.

Per i Servizi Gestionali (A), di governo della Convenzione non è previsto

alcun corrispettivo in quanto si devono ritenere remunerati dai Canoni dei Servizi Operativi.

4. Il singolo servizio operativo può essere ordinato dall'Amministrazione anche solo singolarmente purché nel rispetto dell'Ordinativo Minimo (art. 3.9 del Capitolato);

5. Il Servizio dovrà essere erogato dal Fornitore, nel rispetto della normativa vigente, in modo da contenere il più possibile i costi a carico delle Amministrazioni Contraenti, e garantire:

- i livelli prestazionali previsti per ciascuna attività nel Capitolato tecnico e Schede Tecniche allegate nonché come da eventuali proposte migliorative offerte;

- l'acquisizione di un quadro conoscitivo degli impianti negli edifici.

**Art. 3 - Valore stimato della Convenzione**

1. L'importo complessivo della presente Convenzione, per la durata di 36 (trentasei) mesi, è pari a Euro …….=, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ed esclusa l'I.V.A. come specificato nella tabella seguente:

| Lotto | Territorio | Importo Base | Importo incremento opzioni (ex art. 120, comma 1, lett. a) | Importo incremento ex art. 120, comma 9 del codice (quinto dell'importo della Convenzione) | Importo complessivo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

2. Il Fornitore del presente Lotto si obbliga ad accettare OF ed eventuali OAF emessi dalle Amministrazioni contraenti fino a concorrenza dei predetti massimali, oneri per la sicurezza inclusi ed I.V.A. esclusa.

3. Nel caso in cui prima della scadenza della Convenzione, anche prorogata, si esaurisca l'Importo Base, la Città metropolitana di Milano si riserva, agli stessi patti e condizioni, di incrementare il valore contrattuale fino all'importo massimo previsto nella colonna "Importo incremento opzioni ex art. 120, comma 1, lett. a)" della tabella sopra riportata.

4. Nel caso in cui prima della scadenza della Convenzione, anche prorogata, si esaurisca l'Importo Base, la Città metropolitana di Milano si riserva, agli stessi patti e condizioni, di esercitare l'opzione di incremento dell'importo corrispondente a un quinto del valore a base di gara, per ciascun lotto, di cui all'art. 120, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023.

4. Il ricorso alla Convenzione relativa a ciascun Lotto da parte delle singole Amministrazioni Contraenti deve avvenire in conformità a quanto illustrato al successivo art. 7.

5. Si evidenzia che nel caso in cui venga esaurito l'importo complessivo della Convenzione di un lotto, anche a seguito dell'incremento di cui sopra ai sensi dell'art.120 del Codice, questo Soggetto Aggregatore può consentire agli Enti appartenenti a tale lotto di aderire agli altri lotti della medesima Convenzione che presentino un massimale ancora disponibile, previa accettazione del Fornitore del lotto con massimale ancora disponibile. L'adesione dovrà avvenire sul lotto con il massimale residuo più elevato.

5. I servizi attivati dalle Amministrazioni Contraenti dovranno essere erogati

dal Fornitore necessariamente con le modalità stabilite dalla presente Convenzione, come integrata dal Capitolato Tecnico e relativi allegati e dall'Offerta tecnica presentata.

6. Durante il periodo di validità della presente Convenzione, il valore contrattuale iniziale di € ---------- potrà essere esteso di ulteriori € ---------- fino alla concorrenza del suo valore massimo complessivo fissato in € ----------, tramite apposito provvedimento assunto dalla Città metropolitana di Milano e con la sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo al presente contratto.

7. La stipula della convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti, né tantomeno il SA, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi, bensì dà origine unicamente a un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale, gli OF emessi, salvo quanto stabilito per l'ordinativo "Minimo".

8. Le Amministrazioni Contraenti si riservano la facoltà di richiedere al Fornitore una riduzione dell'Importo della Fornitura nei limiti di 1/5 (un quinto), senza che a fronte delle richieste di diminuzione di tali importi, nei limiti sopraindicati, il Fornitore possa avanzare pretesa alcuna. Di tali diminuzioni, tuttavia, si terrà conto ai fini del calcolo (dell'erosione) del Importo massimo contrattuale. Si precisa, altresì, che qualora l'Importo massimo contrattuale sia stato dichiarato esaurito, gli importi conseguenti alle predette riduzioni non potranno più essere utilizzati per l'emissione di nuovi Ordinativi di Fornitura.

**Art. 4 - Durata della convenzione**

La presente Convenzione ha durata di 36 mesi dalla sua sottoscrizione. Le Parti convengono che l'adesione alla Convenzione da parte delle Amministrazioni Contraenti avvenga nei 36 mesi decorrenti dalla data di attivazione della Convenzione stessa sulla PAD. Detta durata potrà essere prorogata fino a un massimo di 12 (dodici) mesi previa comunicazione scritta del SA al Fornitore almeno 15 giorni prima della scadenza, nell'ipotesi in cui allo spirare del termine non sia esaurito l'Importo Base Contrattuale, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli OF, non sarà più possibile aderire alla stessa qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

La Convenzione tuttavia resta valida, efficace e vincolante anche oltre la scadenza sopra considerata per la regolamentazione di contratti attuativi della convenzione per tutta la durata degli stessi.

**Art. 4.1 - Durata dei contratti Attuativi e/o di Fornitura**

I singoli OF stipulati dalle Amministrazioni contraenti hanno durata minima pari a 12 mesi e massima di 36 mesi, decorrenti dalla data della loro emissione.

Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di un singolo OF, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi.

Una volta scaduta la Convenzione o esaurito l'Importo Massimo, non possono

essere emessi Ordini Aggiuntivi che comportino un incremento del valore economico dell'OF.

E' escluso ogni rinnovo tacito della Convenzione ovvero dei singoli contratti di Fornitura.

**Art. 5 - Disciplina applicabile e criterio di prevalenza**

1) L'esecuzione del Servizio oggetto della presente Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura è regolata: (i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione; (ii) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023; (iii) dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti; (iv) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2) La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione dei singoli contratti attuativi della medesima; infatti, essa rappresenta le condizioni generali dei Contratti di Fornitura che saranno stipulati dalle singole Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura, nei quali specificheranno l'Importo della Fornitura oggetto di ciascun Contratto di Fornitura. In particolare, la Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni, né tantomeno la Città metropolitana di Milano, all'acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del

Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'Importo massimo contrattuale stabilito, di cui al successivo articolo 3, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

3) Le clausole della Convenzione e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

4) Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura (norme aventi carattere non cogente) e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Città metropolitana di Milano e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

5) Gli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione materialmente allegati alla stessa sono: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico e Schede Tecniche), l'Allegato "B" (indice dell'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica conservate integralmente in atti n……), l'Allegato "C" (Elenco dei prezzi a seguito di ribasso offerto dall'aggiudicatario).

6) In caso di difformità interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato e

suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarranno le disposizioni del primo.

7) La presente Convenzione rientrante a pieno titolo nella tipologia di un contratto misto di servizi e lavori per la molteplicità delle prestazioni richieste, si configura come contratto pubblico di servizi, in linea con le disposizioni normative nazionali e europee (art. 14 comma 18 del D. Lgs. n. 36/2023 e considerando la direttiva 2014/24/UE), in quanto l'oggetto principale è costituito, sia sotto il profilo funzionale, sia sotto il profilo economico, da servizi di gestione immobiliare con una quota meramente accessoria di lavori.

**Art. 6 - Esecuzione dei servizi in convenzione**

I servizi in convenzione devono essere eseguiti in conformità a quanto previsto nel capitolato tecnico e relativi Allegati, cui integralmente si rimanda, ed eventualmente migliorati in offerta tecnica dal Fornitore.

Resta inteso che il servizio e, in generale, le prestazioni contrattuali oggetto della presente Convenzione dovranno essere conformi a tutte le norme legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti la relativa categoria merceologica, in particolare quelle di carattere tecnico e di sicurezza, anche sopravvenute alla stipula degli OF, nonché alle specifiche caratteristiche minime del Capitolato e relativi allegati

**Art. 7 - Soggetti legittimati e modalità di adesione alla Convenzione**

1. Sono legittimati ad aderire alla presente Convenzione le Pubbliche Amministrazioni come definite dall'articolo 1, D.Lgs. n. 165/2001; gli Enti non sanitari; i soggetti di cui all'art. 2, comma 573, L. n. 244/07 e i

movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002, aventi sede nel territorio della Regione Lombardia, quali a titolo meramente esemplificativo: Camere di Commercio, Comuni, Unioni di Comuni, Province, Società a totale partecipazione pubblica.

2. L'Amministrazione/Ente, che voglia aderire alla Convenzione e attivare i relativi servizi, deve seguire il seguente iter procedurale:

a) emettere una Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF), da trasmettere per conoscenza anche al SA (Città metropolitana di Milano);

b) fornire al Fornitore le informazioni e l'assistenza necessarie alle attività di sopralluogo di cui all'art. 3.1 del Capitolato.

c) valutare il Piano Dettagliato del Servizio (PDS) e la documentazione ad esso allegata, consegnato dal Fornitore a seguito delle attività di sopralluogo;

d) emettere l'OF (OF) relativo ai Servizi richiesti;

e) sottoscrivere il Verbale di presa in Consegna dei luoghi relativi ai Servizi ordinati.

3. Il Fornitore, ricevuta la RPF, previa conferma da parte del SA in ordine alla legittimazione dell'Amministrazione/Ente richiedente ad aderire alla convenzione, deve:

a) comunicare la completezza e correttezza della RPF (e comunque prestare il supporto eventualmente necessario per la corretta formulazione) e la possibilità o meno di accettare l'OF rispetto alla disponibilità del massimale, concordando, in caso di esito positivo, la data d'inizio delle attività di sopralluogo;

b) elaborare e trasmettere all'Amministrazione il PDS e la documentazione allegata;

c) recepire nel PDS e allegati le eventuali osservazioni dell'Amministrazione;

d) formalizzare, ricevuto l'OF, il Verbale di presa in Consegna degli Impianti (dispositivi attivi e passivi antincendio) relativi ai Servizi ordinati ed eseguirli.

4. La Città metropolitana di Milano comunicherà al Fornitore ed alle Amministrazioni Contraenti le specifiche tecniche di formazione ed invio, tramite il Sito, dell'Ordinativo di Fornitura, prima dell'attivazione della Convenzione. Al riguardo si precisa che:

a) sarà cura del Fornitore verificare che l'Ordinativo di Fornitura provenga da una delle Amministrazioni Contraenti legittimate all'utilizzo della presente Convenzione;

b) è a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimazione delle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, la fornitura oggetto di tali contratti non verrà conteggiata nell'Importo massimo contrattuale stabilito oggetto della presente Convenzione;

c) il Fornitore è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo di Fornitura, che recepisca le opportune correzioni.

In tal caso l'Amministrazione Contraente potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate;

d) ove il Fornitore intenda non dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura, motivando detta scelta sul presupposto che il soggetto richiedente non sia

un'Amministrazione legittimata ad utilizzare la presente Convenzione ovvero abbia ricevuto Ordinativi di Fornitura oltre la concorrenza dell'Importo massimo contrattuale, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo, informare, spiegando le ragioni del rifiuto, l'Amministrazione Contraente e Città metropolitana di Milano che effettuerà le verifiche del caso, ai fini della determinazione finale;

e) qualora venga richiesto da Città metropolitana di Milano, il Fornitore, entro tre giorni lavorativi dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima, anche per via telematica, sullo stato di ciascun Ordinativo di Fornitura.

Di seguito è descritto nel dettaglio il processo di attivazione del Servizio e il contenuto di ognuno dei documenti sopra citati.

L'Ordinativo di Fornitura e gli eventuali Atto/i aggiuntivo/i all'Ordinativo di Fornitura dovranno essere sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione Contraente.

Eventuali ulteriori modalità di formazione ed invio dei predetti documenti potranno essere stabilite da Città metropolitana di Milano anche nel corso di validità della presente Convenzione e comunicate sul Sito individuato per l'adesione alla presente Convenzione; nel Sito verranno eventualmente pubblicate anche le istruzioni per le variazioni delle predette modalità di utilizzo.

**Art. 7.1 – Costi della Sicurezza**

In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., l'Amministrazione/Ente Contraente presso cui deve essere eseguito il servizio, prima dell'inizio dell'esecuzione e sempre che abbia la disponibilità

giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. Standard predisposto dal SA, riferendolo agli specifici rischi da interferenza esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, quantificando altresì gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell'OF e allegato a quest'ultimo.

Pertanto:

a) qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza; in tal caso il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), predisposto dall'Amministrazione dovrà essere allegato al Preliminare di Ordinativo;

b) qualora l'Amministrazione non ritenga sussistere alcun rischio da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà indicare nel Preliminare di Ordinativo una cifra pari a 0 (zero) per i costi relativi alla sicurezza.

**Art. 8- Obbligazioni specifiche del Fornitore**

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, oltre ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella presente Convenzione.

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della

Convenzione, a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, ed a:

a) garantire e prestare i servizi alle condizioni stabilite nel Capitolato e relativi allegati, nel PDS e negli OF alle condizioni, livelli di servizio e modalità stabilite nel Capitolato stesso e relativi allegati, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;

b) eseguire gli OF, anche Aggiuntivi, in conformità a quanto stabilito nel PDS e nell'OF sottoscritto da ciascuna Amministrazione/Ente, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 12 del Capitolato tecnico;

c) attenersi alle disposizioni emanate dal Direttore dell'Esecuzione per non arrecare disturbo o intralcio al regolare svolgimento delle attività nel rispetto degli orari di lavoro concordati;

d) utilizzare attrezzature certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti nonché dotarsi di quelle necessarie ad una corretta e tempestiva gestione dell'attività manutentiva, che dovrà avere a disposizione per tutta la durata della Convenzione e degli OF;

e) attivare tutti gli interventi di ripristino gratuito richiesti dalle Amministrazioni/Enti, qualora le stesse abbiano accertato, in corso d'opera, la non conformità delle prestazioni rispetto a quanto stabilito nel PDS e/o nell'OF - entro e non oltre 5 (cinque) giorni;

f) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità degli Esecutori delle prestazioni, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni/Enti nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti/attrezzature, a beni pubblici o privati;

g) vigilare che il personale addetto alle prestazioni osservi le prescrizioni del codice di comportamento di cui al DPR n. 62/2013, così come modificato dal

DPR n.81/2023, del SA e di quello delle amministrazioni contraenti;

manlevare e tenere indenne la Città metropolitana di Milano, nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da vizi o difetti delle Forniture, eventualmente eseguite nell'ambito della presente Convenzione.

h) utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza di ogni altra norma e/o disposizione che sarà impartita dal Direttore dell'esecuzione. A tal fine il Fornitore si impegna a impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;

i) osservare integralmente la vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e, in particolare, il D.lgs. n.81 del 2008 e s.m.i. nonché quelle che verranno emanate nel corso di validità della Convenzione e dei singoli OF in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente) e verificare che anche gli Esecutori rispettino integralmente dette disposizioni;

l) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione degli OF, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

m) mantenere, nel corso della durata degli OF, i mezzi e le attrezzature

proposti in sede di offerta salvo autorizzazione alla sostituzione da parte del SA e/o delle Amministrazioni/Enti Contraenti;

n) eseguire le prestazioni oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati nel PDS. I servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e dei locali; tali variazioni dovranno comunque risultare dall'OAF;

o) eseguire le prestazioni extra-canone di cui all'art. 11.3 del Capitolato nei casi ed alle condizioni previste, utilizzando personale qualificato e certificato secondo le necessità normative;

2. Il Fornitore, in seguito al ricevimento di ciascun OF, si impegna a nominare Gestore del servizio come indicato all'art. 5 del Capitolato Tecnico cui è demandato il compito di interfaccia unica verso l'Amministrazione Contraente.

Le attività contrattuali dovranno essere eseguite, coerentemente a quanto previsto nel DUVRI: senza interferire con l'attività lavorativa delle Amministrazioni Contraenti definendo con le medesime le modalità e i tempi di intervento.

3. Su richiesta delle singole Amministrazioni, il Fornitore dovrà presentare il libro unico del lavoro. Nel caso di inottemperanza si applica quanto previsto dal D.L. n. 112/2008, convertito in L. n.133/2008, e/o dalla normativa vigente.

**Art. 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e obblighi di responsabilità sociale**

1. Il Fornitore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi

assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi. Il Fornitore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 11 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 119 comma 7 del medesimo Decreto legislativo (se ricorre la fattispecie del subappalto).

2. Il *Fornitore* si impegna affinché la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso propri uffici o stabilimenti sia eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e, comunque, in Stati che abbiano attuato la Convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi.

3. Il *Fornitore* si impegna, altresì, ad utilizzare per l'esecuzione delle attività contrattuali personale che abbia padronanza della lingua italiana.

4. Il *Fornitore* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

5. Il *Fornitore* si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della *Convenzione* alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da

successive modifiche ed integrazioni.

6. Il *Fornitore* si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il *Fornitore* anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della *Convenzione*.

7. Il *Fornitore* prende atto ed accetta che il Servizio oggetto del presente appalto deve essere erogato in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

8. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte di Città metropolitana di Milano e delle *Amministrazioni Contraenti*, della conformità agli standard, il *Fornitore* si obbliga a:

a) fornire, su richiesta di Città metropolitana di Milano e delle *Amministrazioni Contraenti* ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

b) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche relative alla conformità agli standard, condotte da Città

metropolitana di Milano e dalle *Amministrazioni Contraenti*, ovvero da terzi da questi autorizzati;

c) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti da Città metropolitana di Milano e dall'Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza, nel caso che emerga una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

d) dimostrare, su richiesta di Città metropolitana di Milano e delle *Amministrazioni Contraenti* ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, che le clausole sono rispettate, tramite appropriata documentazione e, comunque, a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

9. La Città metropolitana di Milano secondo quanto previsto dall'art. 11 del "Protocollo d'intesa per la Regolarità e la Sicurezza del Lavoro nel Settore delle Costruzioni e delle Infrastrutture" siglato in data 12 luglio 2022 provvederà a risolvere il presente contratto qualora il Prefetto dovesse segnalare pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera, entrambi definitivamente accertati.

10. La Città metropolitana di Milano provvederà a risolvere il presente contratto, ai sensi del D.P.R. 62/2013, così come modificato dal D.P.R. 81/2023 del 13 giugno 2023, nel caso in cui l'operatore economico contraente non osservi e non faccia osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento adottato dalla Città metropolitana di Milano

(approvato in data 01/12/2023, con Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 327/2023, atti n. 0188952/4.1/2016/7) e disponibile sul sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" (nelle Disposizioni generali – Codici Disciplinari).

11. Le parti s'impegnano a rispettare gli obblighi assunti con il "Patto d'integrità" della Città metropolitana di Milano di cui all'art. 1 comma 17 della Legge n. 190/2012 e s.m.i. debitamente sottoscritto e presentato in sede di gara dal *Fornitore*.

Analoga disposizione potrà essere prevista con riferimento agli *Ordinativi Principali di fornitura* emessi dalle *Amministrazioni contraenti* in ordine al Codice di Comportamento e ai Patti d'Integrità approvati dai rispettivi Enti.

12. Il Fornitore deve, inoltre:

- osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro;
- rispettare quanto previsto all'art. 11 e all'art.119 comma 7 del D. Lgs. n. 36/2023;
- esibire, su richiesta, il libro unico del lavoro;
- comunicare all'Amministrazione Contraente, prima dell'inizio del servizio, i nominativi dei soggetti responsabili in materia di Prevenzione e Protezione e fornire la documentazione di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 81/08.

**Art. 10 - Corrispettivi**

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione per le prestazioni a canone ed extra-canone saranno calcolati, per relative attività, sulla base di quanto previsto nel Capitolato Tecnico al relativo art. 11.

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle prestazioni previste nel PDS e nell'OF; gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi, non potranno vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni.

**Art. 11 – Revisione dei prezzi**

La revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 e dell'allegato II.2 bis del Codice è attivata d'ufficio dal RUP della Convenzione, dunque anche in assenza di istanza del Fornitore, con una frequenza trimestrale (di seguito "Periodo di rilevazione"), in base all'indice PPI 332 Installazione di macchine e apparecchiature industriali pubblicato da ISTAT.

A tal fine si considera la variazione percentuale tra il valore dell'indice relativo al mese in cui ricade la data del provvedimento di aggiudicazione del lotto (ovvero, qualora questa intervenga successivamente al termine massimo, tra il valore dell'indice relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione come individuato nell'Allegato I.3 del D.Lgs. n. 36/2023) e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione. Qualora la stipula della Convenzione intervenga successivamente sia al suddetto termine massimo per l'aggiudicazione che al primo periodo di rilevazione, la prima revisione prezzi è attivata alla stipula

della Convenzione.

Qualora la variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, dell'indice di riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5%, i corrispettivi dovuti al Fornitore sono aggiornati, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione applicando ai prezzi oggetto di rilevazione una variazione percentuale pari all'80% dell'eccedenza dell'indice di riferimento rispetto alla soglia del 5%.

Nel caso in cui il valore assoluto della variazione percentuale dell'indice di riferimento sia uguale o inferiore alla soglia del 5%, i prezzi restano quelli offerti in gara.

I prezzi revisionati sono pubblicati sul sito del Soggetto Aggregatore, sulla PAD e vengono comunicati alle Amministrazioni contraenti.

La revisione si applica alle prestazioni eseguite successivamente alla revisione stessa.

Dunque, le adesioni per le Amministrazioni contraenti effettuate prima della revisione avvengono sulla base dei prezzi offerti dal Fornitore in gara. Qualora l'adesione alla Convenzione intervenga successivamente ad una revisione dei prezzi, sia in aumento che in diminuzione, l'importo dell'adesione e del relativo contratto attuativo è calcolato sulla base dei prezzi revisionati vigenti al momento dell'ordinativo di fornitura fino alla successiva revisione.

Per i contratti attuativi in corso di esecuzione, le Amministrazioni contraenti, a seguito della comunicazione della revisione dei prezzi da parte del RUP della Convenzione, applicano i prezzi revisionati, previa adozione da parte delle stesse di apposito provvedimento d'impegno di spesa, a partire dal mese

successivo alla comunicazione sopraindicata, in relazione alle prestazioni ancora da eseguire fino alla successiva nuova comunicazione di revisione da parte del RUP della Convenzione.

Si precisa che i contratti attuativi emessi precedentemente alla revisione e già eseguiti non saranno oggetto di revisione.

**Art. 12 – Rinegoziazione dei prezzi in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta (cd. hardship)**

Tutti i corrispettivi contrattuali sono stati determinati o accettati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

In deroga a quanto sopra, è ammessa, ai sensi dell'art. 9 del Codice dei contratti pubblici, la rinegoziazione del contratto quando una parte del contratto dimostra che la continuazione dell'adempimento dei propri obblighi contrattuali è divenuta eccessivamente onerosa a causa di un evento al di fuori del suo ragionevole controllo, per la concomitante presenza di: eventi straordinari e imprevedibili; rischi non volontariamente assunti dalla parte pregiudicata dagli stessi e un'alterazione rilevante dell'originario equilibrio del contratto superiore al 10% non riconducibile alla normale alea, alla ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato.

In presenza del verificarsi degli eventi sopra menzionati, la Parte si riserva di richiedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, una rinegoziazione dei corrispettivi all'Autorità indipendente preposta alla regolazione del settore relativo allo specifico contratto, ovvero, in

mancanza, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

È esclusa la possibilità di rinegoziare i corrispettivi in caso di mancato accordo fra le parti o qualora ciò comporti: una modifica che introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; un cambiamento nell'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale; una notevole estensione dell'ambito di applicazione del contratto.

La parte che richiede la rinegoziazione delle clausole contrattuali è tenuta a presentare istanza corredata della documentazione necessaria ad individuare la variazione dei prezzi e ciò al fine di consentire alla controparte di avviare l'opportuna istruttoria revisionale. In caso di revisione operata su istanza del Fornitore, Città metropolitana di Milano concluderà la stessa con comunicazione trasmessa al medesimo entro tre mesi dalla presentazione dell'istanza e contestualmente pubblicherà i nuovi prezzi. Unitamente a tale istruttoria, Città metropolitana di Milano si riserva di verificare il prezzo applicato da altri soggetti aggregatori per l'acquisto del medesimo bene/servizio e ciò al fine di adeguare i corrispettivi secondo il prezzo più basso riscontrato nel mercato e applicato in altre gare e/o da altri soggetti aggregatori. Il prezzo oggetto di rinegoziazione sarà aggiornato ad ogni effetto sulla convenzione a far data dalla predetta pubblicazione da parte di Città metropolitana di Milano dei nuovi prezzi, sia in caso di aggiornamento su istanza del fornitore, sia in caso di revisione su iniziativa di Città

metropolitana di Milano.

Le rinegoziazioni dei prezzi successive alla prima saranno effettuate sui prezzi già revisionati secondo le previsioni di cui sopra.

I prezzi rinegoziati saranno pubblicati sul sito del Soggetto Aggregatore, sulla PAD e vengono comunicati alle Amministrazioni contraenti.

La rinegoziazione si applica alle prestazioni eseguite successivamente alla rinegoziazione stessa.

Dunque, le adesioni per le Amministrazioni contraenti effettuate prima della rinegoziazione avvengono sulla base dei prezzi offerti dal Fornitore in gara. Qualora l'adesione alla Convenzione intervenga successivamente ad una rinegoziazione dei prezzi, l'importo dell'adesione e del relativo contratto attuativo è calcolato sulla base dei prezzi rinegoziati vigenti al momento dell'ordinativo di fornitura.

Per i contratti attuativi in corso di esecuzione, le Amministrazioni contraenti, a seguito della comunicazione della rinegoziazione dei prezzi da parte del RUP della Convenzione, applicano i prezzi rinegoziati, previa adozione da parte delle stesse di apposito provvedimento d'impegno di spesa, a partire dal mese successivo alla comunicazione sopraindicata, in relazione alle prestazioni ancora da eseguire.

Si precisa che i contratti attuativi emessi precedentemente alla rinegoziazione e già eseguiti non saranno oggetto di rinegoziazione.

**Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti**

1. Con la sottoscrizione della presente *Convenzione*, il *Fornitore* assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ovvero da disposizioni interpretative (Rif.

Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 e n.585 del 19/12/2023 dell'ANAC). Con la sottoscrizione di ciascun *Contratto di Fornitura*, il medesimo obbligo verrà assunto anche dalla singola *Amministrazione Contraente*. In particolare, il *Fornitore* si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. Inoltre, ai fini degli adempimenti relativi al presente appalto, il *Fornitore*:

a) dichiara che il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, è quello indicato nel successivo comma 7;

b) laddove espressamente richiesto dall'*Amministrazione Contraente* nell'*Ordinativo di Fornitura*, ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della medesima:

- il CIG della *Convenzione*,
- il CIG "dedicato" che verrà indicato da ciascuna *Amministrazione Contraente* nel relativo *Ordinativo di Fornitura*,
- nonché, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11, della Legge n. 3/2003, il CUP che verrà indicato da ciascuna *Amministrazione Contraente* nel relativo *Ordinativo di Fornitura*;

c) ha l'obbligo di indicare il CIG nel pagamento in ogni movimento finanziario precedentemente elencato, ad eccezione esclusivamente dei pagamenti verso conti correnti non dedicati, quali: stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati), manodopera (emolumenti ad operai), spese generali

(cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto), provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative tributarie e tecniche;

d) ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del contratto medesimo; l'Amministrazione Contraente verificherà che nei contratti sottoscritti dal Fornitore con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita tale clausola a pena di nullità assoluta;

e) ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – della Città metropolitana di Milano, della notizia dell'inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni e/o stabiliti nel presente articolo, determina la risoluzione di diritto della presente *Convenzione* e dei singoli *Contratti di Fornitura*, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

3. Con riferimento a ciascun *Contratto di Fornitura*, le fatture dovranno

essere emesse, intestate ed inviate alle *Amministrazioni Contraenti*, secondo le modalità di cui ai successivi commi.

4. Ciascuna fattura riporterà l'importo della fornitura oggetto dell*'Ordinativo di Fornitura.*

5. Ciascuna fattura dovrà essere inviata, ove previsto dalla normativa vigente, all'Ente Contraente in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, con i riferimenti indicati nell'Ordinativo di Fornitura.

6. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall*'Amministrazione Contraente* conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia. In particolare, il pagamento delle fatture è stabilito, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. a 30 (trenta) giorni data ricezione della fattura elettronica. L*'Amministrazione Contraente* può pattuire con il Fornitore purché in modo espresso un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto, che comunque non può superare i 60 (sessanta) giorni, in sede di *Ordinativo Principale di Fornitura*.

In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi sono dovuti gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. Relativamente alle spese di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2002 il Fornitore, qualora richiesto, dovrà fornire alle Amministrazioni Contraenti il dettaglio delle suddette spese.

7. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, a spese dell'Amministrazione Contraente, mediante bonifico sul conto corrente bancario, dedicato anche al presente affidamento, intestato al *Fornitore* come segue: - …… (Atti n.

……..).

In ciascun bonifico dovrà essere indicato il CIG attribuito dall'ANAC per la *Convenzione* nonché il CIG dedicato inerente al singolo *Contratto di Fornitura* come meglio specificato nel precedente comma 1, dovrà essere inserito altresì il Codice unico di progetto (CUP) relativo allo specifico *Contratto di Fornitura,* ove obbligatorio.

8. Il Fornitore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al presente articolo sono state comunicate a Città metropolitana di Milano in sede di stipula della presente Convenzione, con summenzionata nota trasmessa via pec atti n. ……./2025 del ……. 2025, con impegno a comunicare eventuali variazioni nei termini di legge.

Il *Fornitore*, sotto la propria esclusiva responsabilità, si impegna a comunicare entro il termine di 10 giorni le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra, nonché le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il *Fornitore* non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

9. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei servizi resi trasmesse dalle Amministrazioni Contraenti, secondo quanto descritto nel Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli servizi oggetto di contestazione, fino alla sostituzione di questi con altri analoghi e rispondenti a quanto richiesto dalle Amministrazioni Contraenti.

10. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il *Fornitore* potrà sospendere la

prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella *Convenzione* ed oggetto dei singoli *Ordinativi di Fornitura*. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, *l'Ordinativo di Fornitura* e/o la *Convenzione* si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con Posta elettronica certificata, dalle *Amministrazioni Contraenti* e/o da Città metropolitana di Milano, per quanto di rispettiva competenza, secondo quanto disposto al riguardo nella presente *Convenzione*.

**Articolo 14 - Clausola Sociale**

Il personale addetto al servizio deve essere inquadrato con contratti di lavoro che rispettino le condizioni di lavoro e il salario minimo del "CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti", codice C011 - Metalmeccanica Industria o altro CCNL equivalente ____ come verificato in sede di gara.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto principale e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. Il Fornitore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante (Amministrazione contraente), sentito il Supervisore provvede alla verifica dell'effettiva applicazione.

In particolare, esso verifica la corretta ed effettiva applicazione del CCNL di categoria suddetto e quali siano le condizioni migliorative previste rispetto ad esso, anche attraverso apposite interviste al personale addetto ai servizi.

Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il Fornitore si obbliga ad applicare al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale del precedente appaltatore, compatibilmente con l'organizzazione del Fornitore stesso subentrante, fermo restando il rispetto dei trattamenti minimi salariali previsti dai CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti", codice C011 - Metalmeccanica Industria o altro CCNL equivalente ____ come verificato in sede di gara, sottoscritto dalle principali sigle sindacali; si richiama al riguardo il Comunicato del Presidente ANAC del 29/5/2019 avente ad oggetto "Chiarimenti in ordine alle Linee Guida n. 13 recanti la disciplina delle clausole sociali" in base al quale ciascuna Amministrazione Contraente in sede di emissione dell'Ordinativo per il singolo contratto metterà a disposizione del Fornitore le informazioni relative al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione e sulla base di tali dati il Fornitore presenterà all'Amministrazione il piano di compatibilità atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

**Art. 15 - Garanzia definitiva**

1. A garanzia della completa e regolare esecuzione del presente contratto, il Fornitore ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023, mediante cauzione/polizza fidejussoria n. … della società …,

emessa in data …per la somma garantita di Euro …= (diconsi Euro …. e centesimi …), pari al … per cento dell'importo contrattuale e (eventualmente) ridotta delle percentuali di cui all'art 106 c. 8 del D. Lgs. 36/2023;

Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o del S.A. Detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli contratti attuativi.

In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o il S.A., fermo restando quanto previsto nell'articolo 20, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali, in alternativa alla decurtazione del corrispettivo.

2. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore, rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:

- l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del/i contratto/i attuativo/i (OF/OAF) disposta in danno dell'esecutore;

- il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto e addetti all'esecuzione del medesimo.

3. La garanzia opera nei confronti del SA a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla emissione degli Ordinativi di Fornitura/OAF.

4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei relativi OF, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai medesimi e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta del S.A.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della garanzia stessa entro e non oltre il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal S.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli OF.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, il S.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'OF, fermo restando il risarcimento del danno.

8. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117 comma 8 del D. Lgs. 36/2023. In particolare, ai sensi del medesimo art. 117 comma 8 del D. Lgs. 36/2023, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al S.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, di una dichiarazione di conformità di cui all'articolo 116 del D. Lgs. n. 36/2023. Ai fini dello svincolo progressivo, è ammessa altresì la possibilità che le predette dichiarazioni di conformità relative a ciascun OF, così come rilasciate dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviate al S.A. dal Fornitore.

**Art. 15.1 Garanzia definitiva a favore delle Amministrazioni contraenti**

Il Fornitore di ciascun Lotto è altresì obbligato a prestare, a garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dallo stesso nei confronti delle Amministrazioni Contraenti con i singoli Contratti di Fornitura e per tutta la durata di questi ultimi, una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 di importo pari al 10% del valore del medesimo Ordinativo Principale di Fornitura (OF): tale cauzione deve essere prestata dal Fornitore entro massimo 30 giorni dall'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura e, in ogni caso, prima della sottoscrizione del verbale di presa in consegna, pena la risoluzione dell'OPF stesso.

Inoltre, una cauzione definitiva dovrà essere prestata dal Fornitore, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, per ciascun Ordinativo Aggiuntivo di Fornitura (OAF); in tal caso, il relativo importo verrà calcolato sul valore dell'Atto Aggiuntivo. Si precisa che la cauzione afferente al singolo Ordinativo Aggiuntivo di Fornitura dovrà essere prestata entro massimo 30

giorni dall'emissione dell'Atto Aggiuntivo, pena la risoluzione dello stesso e potrà essere prestata anche tramite mera corrispondente integrazione della cauzione definitiva afferente il relativo Contratto di Fornitura principale (OF).

Si richiama quanto previsto dall'art. 117 comma 14 del D. Lgs. 36/2023.

**Art. 16 – Intimazione ad Adempiere e Risoluzione**

1. In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della presente *Convenzione*, Città metropolitana di Milano ha la facoltà di comunicare al *Fornitore,* a mezzo posta elettronica certificata, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 Codice civile; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, Città metropolitana di Milano ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, la *Convenzione* per grave inadempimento e, conseguentemente, il *Fornitore* è tenuto al risarcimento del danno.

2. In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del singolo *Contratto di Fornitura*, *l'Amministrazione Contraente* ha la facoltà di comunicare al *Fornitore*, a mezzo di posta elettronica certificata, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 Codice civile; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, *l'Amministrazione Contraente* ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il *Contratto di Fornitura* per grave inadempimento ed il *Fornitore* è tenuto al risarcimento del danno.

3. Nell'ipotesi di:

- applicazione di penali da parte *dell'Amministrazione Contraente* per un importo

complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del singolo *Contratto di Fornitura*,

ovvero

- applicazione di penali da parte di Città metropolitana di Milano per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore della *Convenzione*;

- nonché negli altri casi espressamente previsti nella presente *Convenzione*,

le *Amministrazioni Contraenti* e/o Città metropolitana di Milano, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, i singoli *Contratti di Fornitura* e la *Convenzione* per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al *Fornitore* con posta elettronica certificata.

4. La Città metropolitana di Milano potrà risolvere di diritto la *Convenzione* qualora le *Amministrazioni Contraenti* abbiamo proceduto alla risoluzione dei loro Contratti di Fornitura per un importo complessivo pari al 10% (dieci per cento) del valore della *Convenzione*.

5. Salvo non sia disposto diversamente da parte di Città metropolitana di Milano, la risoluzione della *Convenzione* determina l'impossibilità della sua utilizzazione da parte delle *Amministrazioni* che quindi non potranno emettere nuovi *Ordinativi di Fornitura*; la *Convenzione*, tuttavia, continuerà a regolamentare i *Contratti di Fornitura* stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza, ad eccezione delle cause di risoluzione previste dal successivo articolo.

6. La risoluzione della *Convenzione* legittima la facoltà della singola

*Amministrazione Contraente* alla risoluzione del proprio *Contratto di Fornitura* a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della *Convenzione*. In tal caso il *Fornitore* si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché le *Amministrazioni Contraenti* possano assicurare la continuità delle prestazioni in favore del nuovo Fornitore prescelto.

7. In tutti i casi di risoluzione della *Convenzione*, salva l'ipotesi di cui al successivo comma, Città metropolitana di Milano ha diritto di escutere la cauzione prestata dal *Fornitore* per un importo pari al 20% (venti per cento) del valore residuale della *Convenzione* al momento della risoluzione (pari al valore massimo iniziale della *Convenzione* - detratto il valore degli *Contratti* di *Fornitura* regolarmente adempiuti dal *Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al *Fornitore* con posta elettronica certificata. In ogni caso, resta fermo il diritto di Città metropolitana di Milano al risarcimento dell'ulteriore danno.

8. In caso di risoluzione della *Convenzione* per la violazione degli obblighi ed impegni previsti nel Codice di comportamento della Città metropolitana di Milano quest'ultima procederà all'incameramento dell'intera cauzione definitiva prestata dal *Fornitore*, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

9. In tutti i casi di risoluzione del *Contratto di Fornitura*, *l'Amministrazione Contraente* ha diritto di escutere la cauzione prestata dal *Fornitore* per un importo pari al valore residuale del *Contratto di Fornitura* (valore ottenuto detraendo dal valore *dell'Ordinativo di Fornitura* il valore delle eventuali prestazioni contrattuali regolarmente adempiute dal *Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo,

che sarà comunicata al *Fornitore* con posta elettronica certificata. In ogni caso, resta fermo il diritto *dell'Amministrazione Contraente* al risarcimento dell'ulteriore danno.

10. Nei casi di risoluzione dei *Contratti di Fornitura* da parte delle *Amministrazioni Contraenti*, queste ultime dovranno comunicare l'avvenuto scioglimento dei relativi Contratti, mediante posta elettronica certificata, a Città metropolitana di Milano per le opportune ed eventuali modifiche sul Sito.

11. Resta inteso che Città metropolitana di Milano e/o ciascuna *Amministrazione Contraente*, si riservano di segnalare all'ANAC eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della *Convenzione* o dei singoli *Contratti di Fornitura*, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al *Fornitore*.

12. Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara di cui alle premesse, in caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione per grave inadempimento, Città metropolitana di Milano si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 del D.Lgs. n.36/2023.

**Art. 17 – Clausole risolutive espresse**

1. La Convenzione è condizionata in via risolutiva in caso di inadempimento del *Fornitore* al verificarsi anche di uno solo dei seguenti eventi:

a) qualora fosse accertata la non sussistenza, ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per l'aggiudicazione della procedura e la stipula della relativa *Convenzione* e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale la

Prefettura comunichi l'emissione nei confronti del *Fornitore* di un provvedimento interdittivo antimafia, nonché nei casi di cui all'art. 122 del D.lgs. n36/2023;

c) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al *Fornitore* di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

d) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal *Fornitore* ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000; e la sopravvenienza di norme e/o provvedimenti delle Autorità competenti che introducano un divieto, totale o parziale, nell'esecuzione dei servizi e nella commercializzazione e/o utilizzazione dei prodotti oggetto della *Convenzione*;

2. Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi la presente *Convenzione* si intende risolta e Città metropolitana di Milano avrà diritto di incamerare la cauzione definitiva, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di Città metropolitana di Milano al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

3. Il *Fornitore* si obbliga a mantenere per tutto il periodo di validità contrattuale e sue estensioni di legge il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l'aggiudicazione.

**Art. 18 – Recesso**

1. Le *Amministrazioni Contraenti* e/o Città metropolitana di Milano, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo

*Contratto di Fornitura* e/o dalla *Convenzione*, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino *l'Amministrazione Contraente* e che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura – quali, mutamenti della destinazione d'uso degli immobili, ovvero mutamenti relativi alla responsabilità o l'uso degli stessi - la stessa *Amministrazione Contraente* potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dalla *Convenzione*, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al *Fornitore* con posta elettronica certificata.

3. Resta peraltro inteso che qualora, nei casi di cui al precedente comma 2, la singola *Amministrazione contraente* assuma l'uso di un altro immobile da adibire alla stessa destinazione all'interno del lotto aggiudicato nel corpo della presente *Convenzione*, la medesima Amministrazione ha la facoltà, in luogo del recesso, di trasferire i servizi oggetto *dell'Ordinativo Principale di Fornitura* sul nuovo immobile, fermi restando la durata residua e l'importo residuo del contratto.

4. In tutti i casi di recesso, il *Fornitore* ha diritto al pagamento da parte *dell'Amministrazione Contraente* delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella *Convenzione*, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Codice civile.

5. Qualora Città metropolitana di Milano receda dalla *Convenzione* ai sensi del precedente comma 1, non potranno essere emessi nuovi *Ordinativi di Fornitura* e le singole *Amministrazioni Contraenti* potranno a loro volta recedere dai singoli

*Contratti di Fornitura* già emessi, da comunicarsi al *Fornitore* con posta elettronica certificata.

In merito alle norme in materia di contrasto alla criminalità organizzata, alla mafia ed alle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la pubblica sicurezza, le parti concordano che la Città metropolitana di Milano provvederà a recedere dal presente contratto nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 67, dal comma 3 dell'art. 88, dai commi 3 e 4 dell'art. 92, dai commi 2 e 4 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 159/2011, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 94 del medesimo Decreto Legislativo.

Le parti convengono, inoltre, che, intervenuto il recesso dal presente contratto per le motivazioni previste nel comma precedente, la Città metropolitana di Milano provvederà al pagamento della quota di servizio già eseguita alla data del recesso ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione della rimanente quota, nei limiti delle utilità conseguite.

**Art. 19 – Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione Contraente e il S.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o del S.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in

giudizio. In tale ipotesi, l'Amministrazione Contraente e/o il S.A. sono tenuti a informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o del S.A., le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei singoli contratti di fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

**Art. 20 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

1. Con la stipula della *Convenzione*, il *Fornitore* assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al *Fornitore* stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne Città metropolitana di Milano nonché le *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Anche a tal fine, il *Fornitore* dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi (RCT/RCO) nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura*, per un massimale pari almeno a Euro 3.000.000,00.= (tremilioni) unico per sinistro, come risulta dalle dichiarazioni rese in data …….. 2025 (Prot. n. ……/2025) da cui risulta una

Polizza RCT-RCO avente n…… rilasciata dalla compagnia "……". Si richiama a riguardo l'art. 13 del Capitolato tecnico. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza della *Convenzione* e dei *Contratti di fornitura* pena la risoluzione della *Convenzione* stessa. In caso di polizza già attivata, il Fornitore dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che detta polizza copre anche il servizio in oggetto. Il Fornitore si impegna a fornire per tempo all'Amministrazione contraente una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza/appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza. Si evidenzia che l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture previste nel contratto di assicurazione (incompletezza/assenza di garanzie o presenza di sotto limiti di indennizzo per talune tipologie di danno) non esonererà in alcun modo il Fornitore dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati. Le eventuali franchigie e/o scoperti previsti dal contratto non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati e/o alle Amministrazioni contraenti. L'Amministrazione contraente verrà quindi sempre tenuta indenne per eventuali danni imputabili al Fornitore e non coperti dalla sua polizza di assicurazione.

3. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura*, è condizione essenziale per le *Amministrazioni Contraenti* e per la Città metropolitana di Milano e, pertanto, qualora il *Fornitore* non sia in

grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la *Convenzione* ed ogni singolo *Contratto di Fornitura* si risolveranno di diritto ai sensi dei precedenti articoli.

4. Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore* anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Il Fornitore assume a proprio carico le responsabilità del buon andamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio. La Città Metropolitana e le Amministrazioni contraenti sono esonerati da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del servizio convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel relativo corrispettivo del contratto stesso. Il Fornitore è responsabile di ogni danno che potesse derivare alle Amministrazioni contraenti, al Soggetto Aggregatore ed a terzi per fatti o attività connessi con i servizi oggetto di gara. Qualora per cause di disservizio, imputabili al Fornitore, ne derivino danni alle persone e/o alle cose, il medesimo è tenuto al risarcimento dei danni. Analogamente, ove ne derivino danni all'attività delle Amministrazioni, il Fornitore è tenuto al loro risarcimento. In ogni caso, danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali alle medesime ricollegabili, s'intendono assunti dal Fornitore che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva ed espressamente, il Soggetto Aggregatore e le Amministrazioni contraenti.

**Art. 21 – Subappalto**

1. Il *Fornitore*, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- …….

- ……..

Il *Fornitore*, conformemente a quanto previsto dall'art. 119 del D.lgs. n.36/2023 comunica alla *Amministrazione Contraente*, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla *Amministrazione Contraente* eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

2. Il *Fornitore* è responsabile dei danni che dovessero derivare alle *Amministrazioni Contraenti*, a Città metropolitana di Milano o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della *Convenzione* e dei singoli *Ordinativi di Fornitura* i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

4. Al fine dell'autorizzazione al subappalto, il *Fornitore* si impegna a depositare, presso l'Amministrazione Contraente, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: - la copia autentica del contratto di subappalto, il quale è corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato e indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici; - la documentazione prevista dalla normativa

vigente in materia; - la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti generali previsti dall'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023; - la dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; - la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con il subappaltatore; tutto quanto previsto dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.

5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, si procederà a richiedere al *Fornitore* l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

6. Il subappaltatore e il *Fornitore* sono responsabili in solido nei confronti di Città metropolitana di Milano e/o delle *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto per la parte subappaltata.

7. Il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne Città metropolitana di Milano e/o le *Amministrazioni Contraenti* da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

8. Il *Fornitore* si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall*'Amministrazione Contraente* inadempimenti del subappaltatore; in tal caso il *Fornitore* non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Città metropolitana di Milano e/o delle *Amministrazioni Contraenti*, né al differimento dei termini di esecuzione del

servizio precedentemente affidato in subappalto.

9. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. La Città metropolitana di Milano, in qualità di *Soggetto Aggregatore*, stipula la presente *Convenzione* a seguito dell'aggiudicazione di un appalto destinato anche ad altre Stazioni Appaltanti. Pertanto, si precisa che, ai fini dell'art 119 del D.lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante è *l'Amministrazione Contraente*, ovvero, l'Amministrazione che utilizza la presente *Convenzione* mediante l'emissione di *Ordinativi Principali di Fornitura* e, conseguentemente, obbligata al pagamento delle prestazioni nei confronti dell'aggiudicatario e relativi subappaltatori. Resta inteso pertanto che anche l'autorizzazione al subappalto spetta all'*Amministrazione Contraente*.

11. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.

12. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'*Amministrazione Contraente* revocherà l'autorizzazione al subappalto.

**Articolo 22 - Divieto di cessione del Contratto e dei crediti, casi di nuovo contraente del contratto**

1. È fatto assoluto divieto al *Fornitore* di cedere, a qualsiasi titolo, la *Convenzione* ed i singoli *Contratti di Fornitura*, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, le *Amministrazioni Contraenti* e Città metropolitana di Milano hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il *Contratto di Fornitura* e la *Convenzione* ai sensi dei precedenti articoli.

2. Si rinvia al D.lgs. n. 36/2023 che disciplina, all'art. 120, comma 1, lett. d)

punti 1) e 2) i casi previsti dalla normativa ed applicabili alla presente *Convenzione* per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui Città metropolitana di Milano aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.

3. In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 resta salva l'applicazione, nella presente *Convenzione*, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della L. n. 208/2015, nei casi di recesso o di risoluzione in esso previste, Città metropolitana di Milano si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023.

4. Le circostanze di cui all'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui Città metropolitana di Milano aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla *Convenzione,* la quale è disciplinata nei seguenti commi.

5. In tutti i casi di variazione soggettiva della *Convenzione* di cui ai precedenti commi, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al *Fornitore* da parte di Città metropolitana di Milano. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dal Responsabile Unico del Procedimento della Convenzione in ottemperanza all'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023, con apposito provvedimento.

6. L'autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento della Convenzione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 120 del D.lgs. n.

36/2023 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto *Fornitore*, della sussistenza dei requisiti stabiliti inizialmente negli atti di gara e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e ss del D.lgs. n.36/2023. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il *Fornitore* dovrà far pervenire al Responsabile Unico del Procedimento della presente Convenzione – ovvero Responsabile Unico del Procedimento di Città metropolitana di Milano - tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo *Fornitore*, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla *lex specialis* di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.

7. Conseguentemente alla comunicazione di avvenuta variazione soggettiva della *Convenzione* al *Fornitore* da parte di Città metropolitana di Milano, la variazione produrrà i propri effetti giuridici anche in riferimento ai *Contratti di Fornitura* già emessi. Ciascun'Amministrazione *Contraente* procederà a compiere i competenti atti amministrativi finalizzati al recepimento dell'avvenuta variazione soggettiva in capo ai propri *Ordinativi di Fornitura* in essere.

8. Città metropolitana di Milano, nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito di apposito atto, l'esecuzione della *Convenzione* medesima da parte del *Fornitore* subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione di cui al precedente comma 6.

9. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente Contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120 del D.lgs. n.36/2023. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione Contraente.

Anche l'eventuale cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei

flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. In caso di inadempimento da parte del *Fornitore* degli obblighi di cui ai precedenti commi, le *Amministrazioni Contraenti* hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i loro singoli Ordinativi Principali di Fornitura.

10. In riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, la regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, in materia di cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 120 comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinativi di Fornitura diversi.

11. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i loro singoli OF.

**Art. 23 - Referente del Servizio per il Fornitore (Supervisore della Convenzione)**

1. Ai fini della stipula della presente *Convenzione,* il *Fornitore* ha nominato un *Responsabile del Servizio*, nella persona del Sig. ……., per l'esecuzione della presente *Convenzione*, quale referente nei confronti di Città metropolitana di Milano, nonché di ciascuna *Amministrazione Contraente,* per

quanto di propria competenza. Il Responsabile del Servizio avrà, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il *Fornitore*. Qualora il *Fornitore* dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne tempestiva comunicazione e comunque non oltre sette giorni dalla data della nomina, *all'Amministrazione Contraente* e a Città metropolitana di Milano.

2. I dati di contatto del *Responsabile del servizio* sono: numero telefonico ……., indirizzo e-mail …….. CONTACT CENTER ……. con codice cliente 01 (Atti n……..).

**Articolo 24 - Riservatezza e Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (G.D.P.R.) n. 679 del 2016.

2. Le parti dichiarano, altresì, che i dati personali forniti con la presente *Convenzione* sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato disciplinati nel Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (G.D.P.R.) n. 679 del 2016.

3. Nell'ambito dei singoli Contratti di Fornitura che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente *Convenzione*, le *Amministrazioni Contraenti* ed il *Fornitore* garantiscono di impegnarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (G.D.P.R.) n. 679 del 2016.

4. Il *Fornitore* si impegna a rispettare quanto previsto dal Regolamento Europeo

per la protezione dei dati personali (G.D.P.R.) n. 679/2016 e dalle disposizioni in materia di riservatezza. Ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della *Convenzione.*

5. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della *Convenzione*.

6. L'obbligo di cui al comma 4 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

7. Il *Fornitore* è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

8. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Città metropolitana di Milano nonché le *Amministrazioni Contraenti* hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto rispettivamente la *Convenzione* ed i singoli *Contratti di Fornitura*, fermo restando l'obbligo in capo al *Fornitore* al risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare dal mancano rispetto del suddetto obbligo.

9. Le Amministrazioni *Contraenti*, aderendo alla *Convenzione* con l'emissione *dell'Ordinativo Principale di Fornitura*, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione a Città metropolitana di Milano, da parte del *Fornitore*, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della *Convenzione* e dei singoli *Contratti di Fornitura*.

10. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente *Convenzione*, venga affidato al *Fornitore* il trattamento di dati personali di cui Città metropolitana di Milano o le *Amministrazioni Contraenti* risultano titolari, il *Fornitore* stesso è da ritenersi designato quale "Responsabile esterno del trattamento".

11. Città metropolitana di Milano tratta i dati relativi alla *Convenzione* e alla sua esecuzione, ai singoli *Contratti di Fornitura* per la gestione della *Convenzione* medesima, per l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi, nonché per fini di studio e statistici, per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, Città metropolitana di Milano acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle *Amministrazioni Contraenti* e al *Fornitore*.

12. Le *Amministrazioni Contraenti*, aderendo alla *Convenzione,* acconsentono al trattamento da parte di Città metropolitana di Milano dei dati alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della *Convenzione* stessa e dei singoli Contratti di Fornitura. Al contempo il *Fornitore* acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza a Città metropolitana di Milano dalle *Amministrazioni Contraenti* in fase di emissione *dell'Ordinativo Principale di Fornitura*.

13. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

14. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati, o che possono venirne a conoscenza in qualità di Incaricati al trattamento, si rimanda all'Informativa dati personali ai sensi del Regolamento Europeo G.D.P.R., pubblicata sul sito della Città metropolitana di

Milano nella sezione Accessibilità - "Privacy policy".

15. Titolare del trattamento dei dati personali, relativamente alla procedura di gara e relativa successiva Convenzione è Città metropolitana di Milano, con sede in Milano, Via Vivaio n.1, alla quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti. Le richieste potranno essere avanzate anche all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ente: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it, indirizzo PEO: protocollo@cittametropolitana.mi.it.

**Art. 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. La presente Convenzione viene stipulata in forma pubblico amministrativa sottoscritta con firma digitale ed è soggetta a registrazione.

2. Sono a carico dell Fornitore tutte le spese della Convenzione e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, ad eccezione di quelli che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge, eccettuata altresì l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'ente committente.

Ai sensi dell'art. 18 comma 10 del D.lgs. n. 36/2023, il Fornitore assolve una tantum il pagamento dell'imposta di bollo al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso, calcolata in base alla Tabella contenuta nell'Allegato I.4 del D.lgs. n. 36/2023. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'Allegato I.4 medesimo, l'importo dell'imposta in questione è pari ad Euro…...=.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in termine fisso e in misura fissa ai sensi del combinato disposto degli artt.5 e 40 del d.P.R. 26/04/1986, n. 131 (a far data dal 1° gennaio 2026 combinato

disposto dell'art.2 comma 1 lett. a) e art. 44 del D. lgs. n.123 del 1° agosto 2025)

In caso di contestazione, la regolarizzazione fiscale della documentazione di gara da esibire in giudizio è a carico del Fornitore.

**Art. 26 – Verifiche sull'esecuzione del contratto**

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni/Enti e al SA per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli OF, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, anche ai sensi dell'art. 115 del D.lgs. n. 36/2023.

2.Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni/Enti.

3. Ciascuna Amministrazione Contraente nomina un Responsabile Unico del Progetto anche ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 15 e 114 del D. Lgs. n. 36/2023. Il Responsabile Unico del Progetto dell'Amministrazione Contraente, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo Contratto di Fornitura attuativo della Convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e relativi allegati.

4. Le Amministrazioni Contraenti trasmettono a Città metropolitana di Milano e al Fornitore le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione

(certificati di regolare esecuzione e verifiche di conformità) relativamente ai rispettivi Ordinativi di Fornitura.

**Art. 27 – Monitoraggio e reportistica della Convenzione**

1) Città metropolitana di Milano si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l'applicazione e l'esecuzione di tutte le attività relative alla Convenzione, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo autorizzati. In particolare, l'esecuzione della Convenzione sarà sottoposta a monitoraggio, alle rilevazioni della Customer Satisfaction, alle verifiche di qualità del servizio con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico, nonché alla gestione dei reclami delle Amministrazioni Contraenti di cui al Capitolato Tecnico. Detto monitoraggio viene svolto anche attraverso l'analisi di apposita Reportistica richiesta al Fornitore, il quale dovrà comunque inviare a Città metropolitana di Milano i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini di seguito indicati.

2) A decorrere dalla Data di Attivazione della presente Convenzione e per tutta la durata della stessa e dei singoli Ordinativi di Fornitura fino all'emissione dell'ultima fattura emessa dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà trasmettere a Città metropolitana di Milano la reportistica periodica, con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.

Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio della Convenzione, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal Fornitore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, nonché tutti i dati e le informazioni ivi contenute, sono e rimarranno di titolarità esclusiva di Città metropolitana di Milano che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità

istituzionali.

3) Ciascuna Amministrazione Contraente ha l'onere di comunicare per iscritto a Città metropolitana di Milano ogni atto o fatto che il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dell'Esecuzione dell'Amministrazione medesima contesti al Fornitore in ordine ad un grave inadempimento o all'esito negativo delle verifiche di conformità relative al singolo Contratto di Fornitura.

**Art. 28 - Materiale per il Sito**

Il *Fornitore* si obbliga a consegnare a Città metropolitana di Milano, qualora questa provveda alla richiesta, nel termine massimo di 15 (quindici) *giorni lavorativi* decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione di richiesta a mezzo PEC, ulteriore materiale in formato elettronico utile per la pubblicazione sul *Sito,* in aggiunta a quanto già fornito per la partecipazione alla gara, nonché tutte le informazioni eventualmente utili agli utenti per l'adesione alla Convenzione, ivi compreso il contenuto dell'offerta tecnica, fatte salve le informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art.35 del D.lgs. n.36/2023, pena l'applicazione delle penali di cui all'art.20 del presente contratto.

**Art. 29 - Foro competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e Città metropolitana di Milano, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente *Convenzione*, se non risolte in via stragiudiziale, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e le *Amministrazioni Contraenti*, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione dei *Contratti*

*di Fornitura*, se non risolte in via stragiudiziale, saranno sottoposte alla giurisdizione ed alla competenza esclusiva del Foro competente *dell'Amministrazione Contraente* in base alla normativa vigente. È esclusa la competenza arbitrale.

3. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione della *Convenzione* o dei *Contratti di Fornitura*, il *Fornitore* sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura.

Richiesto, ho ricevuto quest'atto in forma pubblica amministrativa in formato elettronico;

il medesimo viene letto ai comparenti, che lo confermano, lo approvano, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono, insieme agli Allegati A, B e C, con firma digitale, previo accertamento della validità alla data odierna del certificato digitale di sottoscrizione riferito alle parti.

Consta il presente contratto di numero sessantasei pagine, scritte da persona di mia fiducia, con modalità e strumenti informatici ai sensi di legge in formato "PDF/A" per sessantacinque intere facciate e fin qui della presente.

IL DIRETTORE

*Firmato digitalmente*

IL FORNITORE

*Firmato digitalmente*

Io Segretario Generale appongo la mia firma digitale dopo le parti ed in loro presenza.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Firmato digitalmente*

Imposta di bollo assolta in misura cumulativa all'atto della registrazione con procedura telematica (art. 18, comma 10, allegato I.4 del D. Lgs. n.36/2023).